

**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO
EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI
“DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E
DERATTIZZAZIONE”**

CUI: S00225430164202200005

DURATA DEL SERVIZIO: 18 mesi

LOTTO 1	UOG BERGAMO
LOTTO 2	UOG LECCO
LOTTO 3	UOG SONDRIO

ALLEGATO n. 03

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 4 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	7
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	7
ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO	8
ART. 7 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D’ONERI	10
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	13
ART. 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE	14
ART. 12 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	14
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
ART. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	17
ART. 16 - VARIAZIONE CONTRATTUALE	18
ART. 17 - MODALITÀ DEL SERVIZIO	18
ART. 18 - NORME GENERALI – OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA	20
ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
ART. 20 - SUBAPPALTO	23
ART. 21 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	26
ART. 22 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	27
ART. 23 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	28
ART. 24 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	30
ART. 25 - RITARDI E PENALITÀ – PROVVEDIMENTI	30
ART. 26 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	31
ART. 27 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	32
ART. 28 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	33
ART. 29 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	34
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	34
ART. 31 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA	35
ART. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	35
ART. 33 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	38
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D’UFFICIO	39
ART. 35 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	41
ART. 36 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	42
ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	44
ART. 39 – CLAUSOLA SOCIALE	44

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Sono oggetto del presente Capitolato tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per il Servizio di disinfestazione e di derattizzazione che nel tempo si renderanno necessarie presso gli edifici di proprietà dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio o da essa gestiti, inseriti negli allegati elenchi delle consistenze.

Il patrimonio immobiliare presso il quale sarà svolto il servizio oggetto della presente procedura potrà subire variazioni in aumento o diminuzione.

Tale condizione viene accettata dall'affidatario e non potrà costituire motivo di riserva alcuna.

L’Affidatario, essendo gli edifici abitati o in ogni caso utilizzati, dovrà tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi, quando necessario, con loro, in collaborazione con gli Uffici di Manutenzione Ordinaria A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio, per un soddisfacente espletamento del servizio e per limitare al massimo i disagi a carico degli utenti.

Il servizio è sempre e comunque espletato secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTE	IMPORTO SERVIZIO a misura soggetti a ribasso	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA a misura non soggetti a ribasso	TOTALE
LOTTO 1 – UOG BERGAMO	102.000,00 €	3.060,00 €	105.060,00 €
LOTTO 2 – UOG LECCO	42.500,00 €	1.275,00 €	43.775,00 €
LOTTO 3 – UOG SONDRIO	30.000,00 €	900,00 €	30.900,00 €
TOTALI	174.500,00 €	5.235,00 €	179.735,00 €

oltre ad IVA in misura di legge.

L'incidenza della manodopera è pari al **60%** e quantificata come segue:

LOTTO 1 – UOG BERGAMO			
DESCRIZIONE	IMPORTO SERVIZIO LAVORO	STIMA % COSTO MANODOPERA	STIMA COSTO MANODOPERA
Importo servizio	102.000,00 €	60,00%	61.200,00 €
Oneri per la sicurezza	3.060,00 €	60,00%	1.836,00 €
TOTALE	105.060,00 €	60,00%	63.036,00 €
LOTTO 2 – UOG LECCO			
DESCRIZIONE	IMPORTO SERVIZIO LAVORO	STIMA % COSTO MANODOPERA	STIMA COSTO MANODOPERA
Importo servizio	42.500,00 €	60,00%	25.500,00 €
Oneri per la sicurezza	1.275,00 €	60,00%	765,00 €
TOTALE	43.775,00 €	60,00%	26.265,00 €

LOTTO 3 – UOG SONDRIO			
DESCRIZIONE	IMPORTO SERVIZIO LAVORO	STIMA % COSTO MANODOPERA	STIMA COSTO MANODOPERA
Importo servizio	30.000,00 €	60,00%	18.000,00 €
Oneri per la sicurezza	900,00 €	60,00%	540,00 €
TOTALE	30.900,00 €	60,00%	18.540,00 €

COMPLESSIVO LOTTI 1, 2, 3

DESCRIZIONE	IMPORTO SERVIZIO LAVORO	STIMA % COSTO MANODOPERA	STIMA COSTO MANODOPERA
Importo servizio	174.500,00 €	60,00%	104.700,00 €
Oneri per la sicurezza	5.235,00 €	60,00%	3.141,00 €
TOTALE	179.735,00 €	60,00%	107.841,00 €

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

1. Intervento di deblattizzazione.

Intervento di disinfestazione da blatte o blattelle o altri insetti striscianti delle derrate, mediante l'utilizzo di apposito prodotto (abbattimento con impiego di insetticidi liquidi, in gel o equivalenti) esclusivamente presso le parti comuni dello stabile interne ed esterne: cantine, scale, caditoie, soffitte/sottotetti, pozzetti di ispezione secondo necessità.

L'intervento è comprensivo dell'apertura e successiva chiusura dei pozzetti e caditoie, dei viaggi per portarsi sul luogo, dei viaggi di ritorno, della mano d'opera necessaria, delle opere provvisoriale ed ogni altro onere per dare il servizio perfettamente finito, secondo le disposizioni e normative vigenti.

L'intervento si intende composto di n. 2 uscite a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, o comunque con una cadenza atta a debellare l'agente infestante considerato, in base alle sue caratteristiche biologiche.

2. Intervento di derattizzazione.

Intervento di disinfestazione da topi ratti o altri roditori tramite collocazione di idonei erogatori di esca raticida lungo i percorsi e focolai individuati esclusivamente presso le parti comuni dello stabile interne ed esterne, secondo necessità: sottotetti/solai, cantine, scale, magazzini, caditoie, pozzetti di ispezione.

Qualora fossero già presenti degli erogatori la Ditta dovrà utilizzare gli stessi, inserendo le nuove esche.

L'intervento è comprensivo, dei viaggi per portarsi sul luogo e dei viaggi di ritorno, della mano d'opera necessaria, delle opere provvisoriale ed ogni altro onere per dare il servizio perfettamente finito, secondo le disposizioni e normative vigenti.

L'intervento si intende composto di 4 uscite con una cadenza di 15 giorni l'una dall'altra, o comunque con una cadenza atta a debellare l'agente infestante considerato, in base alle sue caratteristiche biologiche.

3. Intervento di disinfestazione in genere

(per agenti infestanti diversi da ratti o scarafaggi, quali insetti volanti, zanzare, ecc. ecc.)

Intervento di disinfestazione, antilarvale e adulticida, mediante l'utilizzo di apposito prodotto e modalità, esclusivamente presso le parti comuni dello stabile e degli spazi destinati a verde compresi caditoie, pozzetti di ispezione secondo necessità.

L'intervento è comprensivo dei viaggi per portarsi sul luogo, dei viaggi di ritorno, della mano d'opera necessaria, delle opere provvisoriale ed ogni altro onere per dare il servizio perfettamente finito, secondo le disposizioni e normative vigenti.

L'intervento si intende composto da un numero di uscite necessario con un minimo di tre interventi e un massimo di cinque interventi da definire preventivamente con la D.E.C., in base alle sue caratteristiche biologiche.

Condizioni comuni a tutti gli interventi

Dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti ed attrezzature a norma della vigente normativa in materia di igiene ambientale.

I prodotti utilizzati per gli interventi di DISINFESTAZIONE dovranno avere un'azione abbattente e residua che si prolunghi per diversi mesi.

I prodotti e le sostanze utilizzati per gli interventi di DISINFESTAZIONE dovranno essere efficaci, con ampio spettro d'azione riguardante i batteri, virus, protozoi ecc...

I prodotti utilizzati per gli interventi di DERATTIZZAZIONE non devono essere nocivi per gli uomini e per gli animali domestici, nonché la fauna selvatica.

Dovranno essere messe a disposizione le schede tecniche del materiale utilizzato per la verifica della loro compatibilità con l'ambiente e la tutela della salute pubblica.

Gli interventi sono da considerarsi comprensivi dell'onere di sopralluogo preventivo presso gli stabili.

La ditta dovrà farsi carico di informare per tempo gli inquilini mediante l'affissione in luoghi visibili di avvisi in merito alle date degli interventi, alle misure di sicurezza adottate e degli eventuali accorgimenti da adottare in relazione ai prodotti utilizzati.

Per ogni uscita, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante copia del bollettino intervento firmato da un assegnatario.

ART. 4 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto si intendono fissi ed invariabili nel corso della durata del Servizio.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, al netto degli oneri di sicurezza, i quali, così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto sono di seguito indicati:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- A. insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, quali requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- B. iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza per le attività oggetto della presente procedura;

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO:

- C. possesso di un fatturato (specifico) nel settore di attività oggetto dell'appalto conseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando non inferiore al doppio del valore stimato del lotto/dei lotti per cui si partecipa, ai sensi del comma 4 lettera a) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:

- D. il concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un valore complessivo non inferiore al doppio del valore stimato del lotto/dei lotti per cui si partecipa.

La richiesta del possesso di un fatturato minimo così quantificato per servizi analoghi a quello oggetto della presente gara è motivata dalla necessità di affidare il servizio ad un operatore sufficientemente solido ed affidabile.

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di 18 (diciotto) mesi a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Il servizio terminerà decorsi 18 (diciotto) mesi o comunque al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dell'esecuzione del contratto come del tutto marginali. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il servizio è soggetto a verifica di conformità, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 7 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a misura ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. eeeee), art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 7 del Regolamento generale.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14 del Codice.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;
2. in caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;
3. l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile;
4. ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa;
5. laddove la normativa citata nel Capitolato Speciale d'Appalto subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni se applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. elenco elaborati
- b. quadri tecnici economici stima costo manodopera;
- c. capitolato d'oneri;
- d. schema di contratto;
- e. elenchi consistenze;
- f. elenchi prezzi unitari;
- g. relazione tecnica descrittiva del servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione
- h. D.U.V.R.I.
- i. polizze di garanzia
- j. offerta economica
- k. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
- l. dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- m. Codice Etico di ALER BG-LC-SO
- n. DGR 5408_25.10.21 e 6605_30.06.2022

Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia anche se non materialmente allegate e in particolare:

- A. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- B. D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- C. Legge 11 settembre 2020, n. 120, "Decreto Semplificazioni";
- D. Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Decreto Semplificazioni bis";
- E. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- F. D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- G. Regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per quanto applicabile;

- H. Linee Guida ANAC;
- I. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- J. Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- K. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- L. D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- M. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- N. L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- O. L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia;
- P. Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- Q. D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- R. L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- S. Codice Civile e Penale;
- T. norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
- U. Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;

- V. D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- W. le vigenti normative in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
- X. le norme applicabili in materia di contratti pubblici.

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, i decreti, le circolari e le linee guida ANAC attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante l’espletamento del servizio e che abbiano, comunque, attinenza con il servizio previsto. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la DL ricorrerà alla normativa comunitaria. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e di quanto previsto per l’espletamento del servizio. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
2. l’Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del servizio e di eventuali danneggiamenti ai contigui edifici/aree nell’ambito in cui il servizio è espletato;
3. l’Appaltatore dovrà garantire la perfetta pulizia dei luoghi e di quant’altro utilizzato o occupato per l’espletamento del servizio;
4. l’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, ed adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere;

5. la Ditta Appaltatrice deve tenere conto che il servizio alla medesima affidato si esegue all'interno di un contesto abitato. Pertanto, dovrà avere la massima cura e dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumità fisica delle persone, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose.

ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
5. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

ART. 12 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro;
2. in tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa;

3. tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART 13 - CAUZIONE PROVVISORIA

Per la partecipazione alla procedura l'operatore economico dovrà costituire garanzia fideiussoria provvisoria con le modalità di cui all'art. 93 del Codice

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
2. al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
3. le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio;

4. le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
5. la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria;
6. la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
7. la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
8. le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

9. in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
10. l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

ART. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
2. del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
3. del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
4. del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo del comma 7 dell'art. 93, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
5. del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma 7 dell'art. 93 -per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

6. per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
7. nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
8. in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

ART. 16 - VARIAZIONE CONTRATTUALE

Il contratto può essere modificato nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 17 - MODALITÀ DEL SERVIZIO

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i seguenti termini massimi:

Interventi classificati **normali** (ovvero non espressamente classificati)

Entro **3 (tre)** giorni dall'ordine (con esclusione nel conteggio dei giorni festivi)

Interventi classificati **urgenti**

Entro **8 (otto)** ore dall'ordine

Interventi classificati **urgentissimi**

Entro **4 (quattro)** ore dall'ordine

Gli interventi saranno di norma disposti dagli Uffici A.L.E.R. mediante ordini scritti trasmessi via posta elettronica.

Potranno tuttavia essere ordinati anche a voce telefonicamente con redazione dell'ordine scritto in momento successivo.

1) pronta disponibilità del proprio personale, mezzi e attrezzature necessari all'esecuzione degli interventi;

2) raggiungibilità telefonica via voce, via fax e via mail per l'inoltro degli ordini di intervento da parte degli Uffici A.L.E.R., come segue:

a. via voce al recapito telefonico della propria sede ovvero eventualmente anche ad un ulteriore recapito telefonico che la Ditta volesse indicare. È ammesso indicare un solo ulteriore recapito telefonico voce.

In ogni caso, all'uno o all'altro dei suddetti recapiti, dovrà rispondere direttamente un operatore con esclusione di ogni segreteria telefonica. Qualora i recapiti facciano capo a telefoni cellulari è compito e responsabilità della Ditta Affidataria garantire in ogni momento la ricezione e sviluppo della chiamata.

b. via fax al recapito telefonico di apparecchiatura fax presso la propria sede.

c. via mail all'indirizzo di posta elettronica della Ditta.

Contestualmente all'inizio del Servizio affidato la Ditta Affidataria dovrà comunicare per scritto all'Azienda A.L.E.R. i suddetti recapiti: numero telefonico, indirizzo della Sede e indirizzo di posta elettronica, presso i quali è raggiungibile.

Contestualmente all'esecuzione dei singoli interventi dovrà essere redatta una bolla in duplice copia di cui una dovrà pervenire ad A.L.E.R. a cura della Ditta Affidataria controfirmata per accettazione dall'inquilino che verrà indicato di volta in volta dagli Uffici A.L.E.R. o, in via subordinata, da altro inquilino fra quelli il cui alloggio beneficia dell'intervento eseguito.

Sulla bolla dovranno essere indicati il numero dell'Ordine di intervento e la natura dello stesso, nonché i nominativi degli inquilini coinvolti dall'intervento.

A richiesta la Ditta Affidataria sarà peraltro tenuta a fornire più dettagliate notizie relativamente alle circostanze che hanno reso necessario l'intervento.

Unitamente alla bolla, dovrà pervenire documento completo di ricevuta comprovante l'intervento eseguito. Gli interventi potranno essere richiesti esclusivamente da A.L.E.R.; pertanto non si darà corso al pagamento di servizi richiesti direttamente dagli inquilini.

ART. 18 - NORME GENERALI – OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta affidataria è tenuta ad osservare ogni norma vigente in tema di prevenzione ed infortuni, sicurezza, vaccinazioni ed igiene sul lavoro e ad impiegare maestranze regolarmente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e che beneficino di tutte le previdenze di legge.

La somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione delle operazioni previste sono a carico della Ditta Affidataria.

La Ditta Affidataria dovrà procurarsi, a sua cura e spese, tutte le licenze ed i permessi occorrenti per l'esecuzione del Servizio, compresa la documentazione di legge necessaria per ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

La Ditta Affidataria è l'unica ed esclusiva responsabile di tutti gli eventuali danni causati ad amministrazioni pubbliche o private od a terzi, comunque derivanti dall'esecuzione delle operazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri.

È escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Affidataria per danni, anche dipendenti da terzi, ad opere eseguite, danni o perdite di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisori.

L'Impresa aggiudicataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Azienda o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Impresa aggiudicataria, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto per un importo minimo di 500.000,00 euro, restando comunque pienamente responsabile di ogni eventuale danno a persone o cose dipendenti dal servizio affidato. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

È fatto obbligo alla Ditta Affidataria di provvedere alla perfetta pulizia di tutte le parti comuni e individuali interessate in qualche modo alle operazioni previste e di provvedere ad ogni ripristino di opere che si dovessero danneggiare.

Sono inoltre a carico della Ditta Affidataria:

1. gli oneri relativi all'idonea predisposizione del luogo di intervento, in relazione alla natura ed all'entità del servizio da espletare, con impianti, ponteggi o palizzate, adeguatamente protetti, in modo da rendere sicuri il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare qualsivoglia pericolo per gli occupanti degli stabili in cui si effettuano gli interventi;
2. gli oneri relativi alla fornitura ed alla manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti e dagli Uffici ALER a scopo di sicurezza;

3. l'obbligo di fare osservare le prescrizioni ricevute, avuto riguardo alla circostanza che gli interventi si svolgeranno in edifici abitati o occupati e che inoltre in ogni momento dovrà essere garantita l'agibilità degli spazi comuni per permettere il passaggio di persone e di automezzi;
4. gli oneri relativi alla fornitura degli attrezzi alla manodopera impiegata e delle opere provvisorie necessarie nell'esecuzione dei lavori, e deposito degli stessi in luoghi concordati con gli Uffici A.L.E.R.;
5. l'obbligo di provvedere alla fornitura di fotografie, videoispezioni ecc. richieste dagli Uffici A.L.E.R.;
6. gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori saranno a carico della Ditta Affidataria;
7. ogni altro onere a carico della Ditta Affidataria, in particolare gli oneri riguardanti l'impiego e la sicurezza della manodopera, previsto dalla normativa vigente.

L'A.L.E.R. si intende comunque esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri dovuti ad inadempimenti della Ditta Affidataria, dei suoi dipendenti o dei suoi rappresentanti.

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- A. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- B. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- C. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza;
- D. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Considerato che il committente è persona diversa dal datore di lavoro a cui verrà affidato il servizio disinfestazione e derattizzazione in osservanza del Testo Unico sulla Sicurezza, l'ALER di Bergamo Lecco Sondrio ha predisposto il D.U.V.R.I., tenendo conto dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del servizio di disinfestazione e derattizzazione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione, il datore di lavoro dovrà integrare il già menzionato documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto sarà allegato il D.U.V.R.I. contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza tra le attività inerenti il servizio di cui trattasi.

Pertanto, l'Appaltatore dovrà integrare il documento in forma standard redatto da ALER Bergamo Lecco Sondrio ed allegato al progetto di servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza effettivamente presenti sui luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, integra gli atti contrattuali.

L'appaltatore, in tutti i casi, non può iniziare o continuare l'espletamento del servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tema di sicurezza.

ART. 20 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice e del presente articolo.
2. Ai sensi del co. 1 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore esegue in proprio i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità:

- ❖ il contratto non può essere ceduto;
- ❖ non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- ❖ non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto di quanto previsto al presente comma, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 49,99 per cento dell'importo complessivo del contratto. Le restanti prestazioni oggetto del contratto sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario nella misura del 50,01%.

3. Si precisa che, ai sensi all'art. 1 co. 53 della L. 190/2012, per le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di seguito elencate, l'esecutore (che sia l'appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente), deve essere obbligatoriamente iscritto alla cd. White List della prefettura territorialmente competente:
 - ❖ estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - ❖ confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - ❖ noli a freddo di macchinari;
 - ❖ fornitura di ferro lavorato;
 - ❖ noli a caldo;
 - ❖ autotrasporti per conto di terzi;
 - ❖ guardiania dei cantieri;
 - ❖ servizi funerari e cimiteriali;
 - ❖ ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - ❖ servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
4. L'appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori compresi nel contratto, purché:
 - ❖ all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti d'opera che si intende subappaltare;

- ❖ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 5. L'Appaltatore non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione della SA. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del CC, con la conseguente possibilità, per la SA, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 21 della L. 646/1982.
- 6. L'appaltatore è obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni in incremento, nonché siano variati i requisiti di cui agli art. 83 e 84 del Codice.
- 7. Per essere autorizzato al subappalto, l'Appaltatore deve depositare specifica istanza scritta presso la SA, corredata da tutta la documentazione necessaria e prevista dalla norma.
- 8. Ai sensi del co. 16 dell'art. 105 del Codice, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.
- 9. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a € 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
- 10. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
- 11. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o la mancanza dei requisiti richiesti.

12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. La SA rilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL), scomputando il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i CEL relativi alle prestazioni realmente eseguite.
14. Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. Non si configurano altresì come subappalto le attività affidate di cui all'art. 105 co. 3 del Codice. Per tutti i subcontratti che non sono subappalto, l'appaltatore deve comunicare alla SA, prima dell'inizio della prestazione, almeno il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Ai sensi del co. 15 dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di cantiere, inserendo il nominativo dei subappaltatori autorizzati.
16. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici inclusa la Cassa edile.
17. Prima che ogni subcontraente acceda in cantiere, l'appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta.
18. Quale supporto alla predisposizione delle istanze di subappalto e delle comunicazioni di subcontratto, l'appaltatore può fare riferimento alle *"Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori"* ed ai relativi modelli (allegato n. 1 al presente Capitolato).

ART. 21 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido:
 - ❖ nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto;

- ❖ in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (nelle ipotesi di cui al co. 13 lett. a e c dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale).
- 2. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- 4. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 22- PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
 - ❖ quando il subappaltatore/cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - ❖ in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - ❖ su richiesta del subappaltatore/cottimista e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subappaltatori è subordinato:
 - ❖ all'emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;
 - ❖ all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dal

- subappaltatore medesimo;
- ❖ alla condizione che l'importo da liquidarsi al subappaltatore non ecceda l'importo del SAL e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del Contratto di Subappalto depositato agli atti della SA;
 - ❖ all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 2, ad avvenuta emissione del SAL l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subappaltatore che indichi:
- ❖ la proposta motivata di pagamento;
 - ❖ la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista;
 - ❖ il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - ❖ la dichiarazione del subappaltatore che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel SAL in argomento;
 - ❖ l'indicazione della categoria, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL di cui all'allegato B al predetto Regolamento.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subappaltatore, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
- ❖ copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
 - ❖ dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subappaltatore della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.

ART. 23 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% del contratto d'appalto.

2. La corresponsione dell'anticipazione verrà erogata successivamente alla sottoscrizione del Verbale di consegna, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Per effettivo inizio del servizio si intende l'avvio concreto delle fasi operative.
3. L'anticipazione è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, oltre IVA, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Programma Esecutivo dei lavori.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del citato decreto.
5. L'anticipazione verrà compensata proporzionalmente sui pagamenti effettuati, in osservanza a quanto previsto dal presente articolo nonché dalla normativa in materia.
6. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della SA.
7. Nel caso di contratti relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione verrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Qualora il contratto di Appalto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo e verrà compensata nel corso del medesimo anno contabile.
8. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
9. La Stazione procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 24 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per ogni intervento dovrà pervenire all'A.L.E.R. una nota informativa delle prestazioni eseguite.

Dopo le necessarie verifiche, A.L.E.R. provvederà ogni **due mesi** alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il RUP emette il Certificato di Pagamento (cd. CdP) contestualmente all'adozione del SAL e comunque entro 7 giorni dall'adozione dello stesso, previa verifica della regolarità contributiva.

Sul CdP è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

La SA provvede quindi a corrispondere l'importo del CdP entro 30 giorni dall'adozione di ogni SAL, mediante apposito mandato.

A tal fine dovranno essere comunicati ad ALER Bergamo Lecco Sondrio gli estremi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 le regole in materia di tracciabilità dei flussi interessano appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.

I termini di pagamento degli acconti decorrenti dall'adozione del SAL restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.

ART. 25 - RITARDI E PENALITÀ – PROVVEDIMENTI

Per ogni ritardo nell'esecuzione del Servizio rispetto ai tempi previsti potrà essere applicata una penale di euro **50,00 (Euro cinquanta) per ogni giorno** oltre le tempistiche indicate all'art. 16, e fino ad un massimo di **€ 150,00** per ogni intervento, al netto del ribasso d'asta, per ogni località interessata, calcolata dal momento della richiesta d'intervento in tutte le forme previste all'art. 16, tale penale verrà detratta dai crediti della Ditta Affidataria.

Qualora la Ditta Affidataria non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni previste, A.L.E.R. avrà, in ogni momento, diritto di provvedere mediante esecuzione d'Ufficio in danno a mezzo di altra Ditta. Per l'esecuzione di tali prestazioni A.L.E.R. farà uso delle somme che risultassero a credito della Ditta Affidataria.

Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi assunti darà facoltà ad A.L.E.R. di rescindere il contratto con la Ditta Affidataria con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In tal caso A.L.E.R. potrà affidare la continuazione dell'espletamento del servizio ad altra Ditta addebitando il maggior costo anche avvalendosi dei crediti risultanti a favore della Ditta Affidataria e fatta salva ogni azione legale per il recupero di maggiori danni.

ART. 26 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 4;
 - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - al rilascio, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, dell'attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante per l'espletamento del servizio;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
2. in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 5 dell'art. 30 del Codice la SA trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
3. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art 105; nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP

provvederà ad inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti

4. la Stazione appaltante, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, verifica ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione) come modificato dalla legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnala la circostanza all'Agenda delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
5. ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, la Stazione appaltante procederà, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima di procedere al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera utilizzata per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento sia alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo;
6. la verifica avverrà in base alle modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021: in caso di esito negativo della verifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto.

ART. 27 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 113 bis comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020 (fino al 30 giugno 2023).
3. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine previsto per causa imputabile alla Stazione appaltante, o in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo

sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento

4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART. 28 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante

si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

5) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 29 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;

2. è ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
3. le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

ART. 31 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

È esclusa la competenza arbitrale.

In ogni caso la Ditta Affidataria non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione del Servizio.

ART. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, e in particolare:
 - al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 Codice);

- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
2. ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera;
 3. in ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato;
 4. ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento;

5. agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010;
6. la violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
7. l'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al Codice;
8. l'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria;
10. l'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

ART. 33 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, la verifica di conformità/di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC;
2. il DURC è acquisito d'ufficio con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale dalla Stazione appaltante;
3. il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato;
4. ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - ✓ chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - ✓ trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - ✓ corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - ✓ provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua;
5. nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto;
6. ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, la Stazione appaltante procederà, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera utilizzata per la realizzazione dei lavori edili di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento sia alle lavorazioni affidate in appalto o

subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori stessi;

7. la verifica avverrà in base alle modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021: in caso di esito negativo della verifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108, 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione nel caso di consegna in via d'urgenza oppure di risolvere il contratto mediante semplice lettera via pec, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) mancato avvio del servizio a seguito della intervenuta consegna;
 - d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;
 - f) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto;
 - g) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751.
 - h) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio;

- i) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
 - j) inosservanza delle condizioni economiche e normative stabilite dai contratti collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - k) frode nell'esecuzione del servizio, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;
 - l) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - m) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'espletamento del servizio;
 - n) inadempienza accertata alle norme di legge, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL, ove applicabili;
 - o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - p) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
 - q) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del Procedimento;
 - r) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;
 - s) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;
 - t) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
2. il Contratto è altresì risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3. nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera d), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per

un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

ART. 35 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione;
2. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
3. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti

- anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
4. ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP;
 5. fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 6. i soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 7. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 36 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
 - Codice etico di comportamento adottato dalla Stazione appaltante;

2. gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati;
3. l'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
4. l'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

ART. 37- CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ: l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili, trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021. L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'espletamento del servizio;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
3. se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto;
4. a carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto;
5. il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 39 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel

proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

18 novembre 2022

il RUP
Geom. Lucia Pizzagalli
